

Allegato “A” al n. 25669/12425 di Repertorio

STATUTO ASSOCIAZIONE “InnovUp”

Articolo 1 – L’ASSOCIAZIONE

E' costituita, a seguito di fusione per incorporazione dell’associazione “APSTI”, l’Associazione denominata "InnovUp" (già “Associazione Italia Startup”) con sede in Italia, a Milano. L’Associazione può, con delibera del Consiglio Direttivo, istituire sedi operative e amministrative in altri luoghi in Italia e rappresentanze stabili all’estero. L’Assemblea straordinaria può deliberare il trasferimento della sede sociale. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui all’articolo 9 del presente statuto. L’Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro e si intende costituita secondo la previsione degli articoli 36 e seguenti dettati dal Codice Civile per le Associazioni non riconosciute. Essa è pertanto regolata dagli accordi tra gli Associati.

L’Associazione usa per le comunicazioni ai propri soci e, più in generale, con chi abbia interesse ad essere informato circa la propria attività lo spazio internet accessibile all’indirizzo www.innovup.net ed ogni altro strumento ritenuto opportuno.

L’Associazione è apartitica ed intende svolgere ogni attività nell’osservanza delle leggi dello Stato Italiano che regolano e tutelano, in ogni loro scopo e fine, la vita delle Associazioni.

Articolo 2 - GLI SCOPI

L’Associazione ha lo scopo primario di dare rappresentanza al sistema dell’innovazione italiano, includendo le startup, le scaleup e le pmi innovative e i soggetti che ne supportano la creazione e la crescita – acceleratori/incubatori, parchi scientifici e tecnologici, centri di innovazione, centri e organismi di ricerca, cluster e abilitatori in generale – unitamente alle imprese consolidate a forte connotazione innovativa. InnovUp si propone di essere un interlocutore privilegiato sui temi dell’innovazione nei confronti del Governo, delle istituzioni regionali e delle istituzioni europee.

L’Associazione ha inoltre lo scopo di intraprendere tutte le iniziative idonee alla valorizzazione e al consolidamento di un ecosistema per l’innovazione in Italia promuovendo: (a) lo sviluppo delle startup, delle scaleup e delle PMI innovative italiane; (b) la valorizzazione dei centri di innovazione, dei parchi scientifici e tecnologici, dei centri e organismi di ricerca e degli abilitatori che sostengono le giovani imprese innovative italiane nella loro crescita, (c) la contaminazione tra il sistema dell’innovazione e delle startup con il sistema industriale italiano e internazionale; (d) la facilitazione del contatto tra il sistema dell’innovazione e delle startup con il sistema degli investitori, nazionali e internazionali, (e) la connessione tra il sistema della formazione, il sistema delle ricerca e il sistema delle imprese a forte connotazione innovativa, in logica anche di trasferimento tecnologico; (f) il supporto allo sviluppo di un’economia basata sull’innovazione e sulla conoscenza, con i relativi talenti e competenze, in un contesto competitivo internazionale.

In particolare l'Associazione si propone di:

- essere interlocutore autorevole e credibile delle istituzioni europee, nazionali e regionali per l'attivazione e il consolidamento di quadri normativi e di stanziamenti funzionali alla crescita delle imprese innovative e dei soggetti che le supportano (*lobby*);
- coinvolgere le grandi e medie imprese in processi di contaminazione con le giovani imprese innovative (*open innovation e corporate venture capital*)
- rendere l'ecosistema italiano consolidato e attraente per capitali di rischio e per investimenti di fondi e imprese straniere favorendone, nel suo complesso, il posizionamento a livello internazionale quale "*innovative ecosystem*" (*sviluppo sistemico ed internazionale*)
- favorire la creazione di attori e di reti territoriali di supporto alla crescita delle imprese innovative favorendo altresì la crescita delle competitività delle imprese più strutturate (*sviluppo, valorizzazione e attrazione dei territori*)
- agevolare la rete di contatti tra i soci e più in generale tra imprese innovative con i diversi soggetti dell'ecosistema, in logica di formazione, scambio esperienze, contaminazione ecc (*networking/education*)
- essere il punto di riferimento nazionale e internazionale per l'analisi e la conoscenza dell'ecosistema italiano dell'innovazione e delle startup (*knowledge e comunicazione*)

Articolo 3 - I SOCI

Sono soci dell'Associazione le società, le persone giuridiche e gli enti privi di personalità giuridica, pubblici o privati con sede in Italia appartenenti ad una delle categorie di seguito indicate, che, condividendone gli scopi di cui all'articolo 2, esprimano un interesse specifico per lo sviluppo di un ecosistema dell'innovazione nazionale e garantiscano il pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari.

1. Imprese, suddivise in: 1.1 startup, scaleup e pmi innovative; 1.2 medie e grandi imprese;
2. Centri e aree di innovazione: organismi di ricerca, centri e hub di innovazione, acceleratori, incubatori, parchi scientifici e tecnologici, distretti innovativi e territoriali, cluster innovativi e tecnologici e soggetti affini.
3. Abilitatori: soggetti che abilitano le startup e le imprese innovative, quali associazioni imprenditoriali territoriali e di categoria, investitori, studi professionali, società di consulenza e soggetti affini.

L'adesione all'Associazione è volontaria e avviene secondo le modalità e i termini di cui al successivo articolo 4.

L'Associazione aggrega, inoltre, nella categoria "Sostenitori" le persone fisiche, i professionisti, i ricercatori e gli innovatori che hanno a cuore la creazione e lo sviluppo di nuove imprese, inclusi gli operatori del comparto, di nazionalità italiana, che svolgono la propria attività fuori dall'Italia e tra questi gli imprenditori fondatori di startup, scaleup e PMI innovative che hanno la ragione sociale fuori dall'Italia.

I soci sostenitori non assumono la qualità di socio e, pertanto, non hanno i doveri e non godono dei diritti riservati agli associati.

Articolo 4 – QUOTA ASSOCIATIVA

I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale finalizzata al

perseguimento degli obiettivi dell'Associazione, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo di cui all'articolo 9. L'importo della quota associativa e le modalità di pagamento sono deliberate annualmente e valgono per l'anno successivo. La deliberazione è adottata entro il 30 settembre di ogni anno ed è comunicata per iscritto agli associati entro il 10 ottobre in modo da consentire ai soci, se dissenzienti, di usufruire del diritto di recesso di cui al successivo articolo 6. Le quote sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione delle quote e di qualsiasi ulteriore contributo non conferisce alcun diritto sul Fondo Comune dell'Associazione.

Articolo 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e alle attività dalla stessa organizzate. Inoltre, ciascun socio ha diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea e, ad eccezione dei soci di cui al precedente articolo 3, punto 1.2 (medie e grandi imprese), può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione ove adottato, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

- a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con lo scopo e le attività dell'Associazione, pena la decadenza dei diritti di socio;
- al pagamento della quota associativa annuale e degli altri eventuali contributi richiesti per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- a dare prova di integrità, rispettare la natura confidenziale dei documenti interni dell'Associazione, garantire la conformità a pratiche professionali lecite e assicurare buona fede e trasparenza nei confronti degli altri Soci.

Articolo 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di Associato viene meno in caso di recesso ed esclusione. L'Associato potrà sempre recedere dall'Associazione, qualora non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente. Il recesso può essere esercitato senza necessità di motivazione alcuna e deve essere comunicato all'Associazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno e diverrà efficace al compimento del 31 dicembre dello stesso anno; in caso di comunicazione del recesso oltre il 31 ottobre, l'efficacia del recesso si compirà allo scadere del 31 dicembre dell'anno successivo e la quota associativa ovvero i contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo per l'annualità successiva dovranno essere corrisposti integralmente dal Socio recedente. Fino al momento dell'efficacia del recesso, i diritti e gli obblighi relativi alla qualità di Socio e al versamento del contributo economico del Socio recedente restano immutati. L'esclusione degli Associati può essere deliberata in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dall'adesione all'Associazione, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- inosservanza o violazione delle norme del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- omesso versamento delle quote e dei contributi associativi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione o con il dovere di collaborare con le altre componenti dell'Associazione;
- comportamenti in grado di compromettere gravemente la reputazione dell'Associazione o gli interessi propri dei Soci o di arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea delibera sull'esclusione degli Associati con i quorum previsti dal successivo articolo 8. Il provvedimento deve essere motivato e comunicato per iscritto al Socio. In caso di recesso o di esclusione restano ferme, anche dopo l'efficacia del recesso o dell'esclusione, le obbligazioni dell'Associato recedente o escluso verso l'Associazione che siano ancora in corso di adempimento.

Agli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono essere restituiti i contributi versati, né gli stessi possono vantare alcun diritto sulle somme versate e sul Fondo comune dell'Associazione.

Articolo 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Revisore legale dei Conti;

Sono, altresì organi con funzioni consultive:

- il Comitato Consultivo Settori Industriali;
- il Comitato Consultivo Aree di Innovazione;
- il Comitato Strategico.

Articolo 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione su deliberazione del Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari e deve essere inviata agli associati con almeno quindici giorni di preavviso, sette in caso di urgenza.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e può indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di

telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario prorogabile fino a 180 giorni in caso di motivati impedimenti.

L'Assemblea è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Presidente, previa approvazione dello stesso progetto di programma da parte del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo
- nomina il Revisore legale dei conti;
- delibera su tutti gli ulteriori temi che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo;
- delibera su ogni altra questione ad essa spettante in base alla legge o statuto.

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, occorre, in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, occorre, la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Per deliberare la fusione o la scissione dell'Associazione, occorre l'intervento di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza,

dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione. I verbali devono essere archiviati e resi accessibili a tutti i soci presso la sede dell'Associazione.

Ogni associato in regola con l'iscrizione e i pagamenti ha diritto ad un voto. Gli associati possono esercitare il diritto di voto anche per delega; ciascun associato può ricevere al massimo tre deleghe. Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente dell'Assemblea e salvo quanto previsto nell'eventuale regolamento di attuazione.

Le delibere prese dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei soci, è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a undici Consiglieri, tra cui il Presidente ed il Vice Presidente eletti dal Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina da parte dell'Assemblea.

In fase elettiva, ogni socio in regola con il pagamento delle quote associative può candidare un proprio rappresentante alla carica di Consigliere ad eccezione dei soci di cui al precedente articolo 3, punto 1.2 (medie e grandi imprese). La candidatura deve essere accompagnata dal sostegno scritto di almeno cinque soci e da una dichiarazione scritta che indichi l'area di attività nella quale opera il candidato e il tipo di impegno e di supporto che intende portare all'Associazione. Le candidature devono essere presentate dai soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea al Presidente uscente dell'Associazione che, previa verifica del rispetto dei requisiti richiesti con il Consiglio Direttivo, provvede a renderle pubbliche agli associati entro i successivi cinque giorni e comunque almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.

Nel rispetto delle norme statuarie e della libertà di voto di tutti gli associati, nella composizione del Consiglio Direttivo si cercherà di dare adeguata rappresentanza alle diverse categorie di soci presenti nella base associativa nel rispetto, altresì, del principio della parità di genere.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili solo una volta, ad eccezione di quanto previsto nel successivo articolo 10 per la carica di Presidente. Qualora un Consigliere dovesse cessare dalla carica prima della scadenza del mandato, per dimissioni, decadenza o altra causa, il Consiglio Direttivo procederà alla sua sostituzione per cooptazione scegliendo, se possibile, il primo dei non eletti. Il Consigliere così eletto scadrà insieme ai Consiglieri in carica all'atto della cooptazione.

Qualora per qualsiasi motivo dovesse venir meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio sarà considerato decaduto e dovrà essere rinnovato.

L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- portare in esecuzione gli indirizzi strategici approvati dall'Assemblea;
- disporre l'esecuzione delle altre decisioni adottate dall'Assemblea;
- curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- proporre l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- approvare le proposte di adesione all'Associazione e proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci;
- definire l'importo e le modalità di pagamento delle quote associative annuali, potendo prevedere quote diversificate rispetto alle categorie di soci (come da articolo 3), inclusa la deroga, anche temporanea, del contributo per alcune categorie di soci;
- predisporre i regolamenti e le modifiche allo statuto che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare;
- determinare l'eventuale compenso per il Revisore legale dei conti;
- stabilire gli opportuni criteri in merito alle note spese, del personale dipendente, dei collaboratori e degli stessi Consiglieri, qualora in missione o coinvolti in attività specifiche promosse dall'Associazione;
- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati;
- deliberare sugli argomenti portati al suo esame da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 4 volte all'anno e ogni volta che ne ravveda l'opportunità, ovvero su richiesta di un terzo dei membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei che diano prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

In seno al Consiglio non è ammessa delega. L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo può riunirsi e validamente deliberare anche in più luoghi, contigui o distanti, tele- collegati, alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante;
- che in tutti i luoghi tele-collegati in cui si tiene la riunione sia predisposto il foglio delle presenze;
- che non sia ammesso il voto segreto.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Articolo 10 - IL PRESIDENTE E IL PAST PRESIDENT

Il Presidente dell'Associazione, eletto dal Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Il Presidente resta in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del suo mandato e comunque fino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato. Il mandato di Presidente non è rinnovabile.

Il Presidente rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi sia in giudizio, è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione nei riguardi dei Soci e dei terzi. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Il Presidente dell'Associazione al termine del proprio mandato assume la carica onoraria di "Past President" per i tre esercizi successivi e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, salvo che non ne faccia parte in qualità di Consigliere.

Articolo 11 – IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente può nominare un Vice Presidente tra i membri del Consiglio, che rimane in carica per tre esercizi e comunque fintanto che rimane in carica il Presidente che lo ha nominato. Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo o quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Articolo 12 - IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea nomina il Revisore legale dei Conti, scegliendolo tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei Conti.

Il Revisore resta in carica tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla nomina ed è rieleggibile. Il Revisore ha il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. Alla fine di ciascun esercizio finanziario, il Revisore predispone un'apposita relazione al bilancio. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Revisore ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 – IL COMITATO CONSULTIVO SETTORI INDUSTRIALI

L'aggregazione degli associati appartenenti alla categoria delle medie e grandi imprese (Articolo 3, 1.2) formata dai delegati delle aziende delle diverse industrie (settori produttivi, inclusi commercio e servizi) che operano nel sistema produttivo italiano, associate all'Associazione, costituisce il Comitato Consultivo Settori Industriali. È un organismo di valore consultivo e si riunisce almeno 2 volte all'anno.

Esso nomina al proprio interno un Comitato Esecutivo, formato da 3 a 15 membri tra cui un Coordinatore, incaricato di mantenere rapporti di stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Esso supporta e coadiuva l'Associazione nella strategia e nelle attività che riguardano i rapporti tra mondo industriale italiano e l'ecosistema startup/innovazione, rappresentato dall'Associazione, ha facoltà di organizzarsi al proprio interno per settori industriali ed eventualmente riflettere tale organizzazione nelle nomine del Comitato Esecutivo.

Il suo ruolo è pertanto indirizzato sia a condividere con l'Associazione e in particolare con il Consiglio Direttivo, le linee strategiche relative ai rapporti con il mondo industriale italiano, sia a supportarne l'azione operativa, anche in relazione a possibili servizi che questa tipologia di associati può portare ai soci e all'ecosistema startup/innovazione nel suo complesso.

Articolo 14 – IL COMITATO CONSULTIVO AREE DI INNOVAZIONE

L'aggregazione degli associati appartenenti alla categoria dei centri e delle aree di innovazione - organismi di ricerca, centri e hub di innovazione, acceleratori, incubatori, parchi scientifici e tecnologici, distretti innovativi e territoriali, cluster innovativi e tecnologici e soggetti affini (vedi articolo 2) – costituisce il Comitato Consultivo Aree di Innovazione. È un organismo di valore consultivo e si riunisce almeno 2 volte all'anno.

Esso nomina al proprio interno un Comitato Esecutivo, formato da 3 a 15 membri tra cui un Coordinatore, incaricato di mantenere rapporti di stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo dell'Associazione, con cui condivide finalità e piano di lavoro del Comitato. Esso supporta e coadiuva l'Associazione nella strategia e nelle attività che riguardano l'articolazione territoriale della stessa, in ragione della struttura produttiva diffusa Italiana e della presenza di centri di innovazione e di ricerca, anche in aree urbane diverse dalle grandi aree metropolitane, nonché delle specializzazioni territoriali, delle aree e dei luoghi

di innovazione e delle caratteristiche del territorio italiano che determinano anche limiti logistici, oltre che per le differenze amministrative delle Regioni e Province Autonome.

Articolo 15 - IL COMITATO STRATEGICO

Sono nominati membri del Comitato Strategico, con delibera del Consiglio Direttivo, gli imprenditori, gli studiosi e le personalità che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo e alla promozione della cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialità, nonché coloro che, per aver contribuito finanziariamente o svolto particolari attività a favore dell'Associazione medesima, ne hanno sostenuto le attività e acquisito particolari benemeritenze per la sua promozione e valorizzazione.

I membri del Comitato Strategico restano in carica per tre esercizi e decadono in ogni caso con il Consiglio Direttivo che li ha eletti.

Sono, altresì, membri di diritto i Past President della stessa.

Articolo 16 - IL DIRETTORE

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore che sovrintende all'attività tecnica e finanziaria dell'Associazione.

A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio Direttivo, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

Possono inoltre essere delegati al Direttore ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio Direttivo, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio Direttivo volti al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.

Provvede, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

E', altresì, compito del Direttore:

- stabilire le modalità di versamento delle quote associative e dei contributi ordinari e straordinari;
- curare il supporto dello staff alle attività facenti capo ai diversi organi dell'Associazione;
- coadiuvare l'attività del Presidente, del Vice Presidente e degli Organi Sociali dell'Associazione.

Articolo 17 – GRATUITA' DELLE CARICHE

Fatta eccezione per l'eventuale compenso in favore del Revisore legale dei Conti, tutte le altre cariche sociali menzionate nel presente statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, in conformità alle indicazioni e/o autorizzazioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo. Il Consiglio Direttivo investirà il patrimonio in modo da ottenere il maggiore reddito possibile, compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Articolo 19 – ENTRATE

Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 18;
- eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
- proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi;
- finanziamenti straordinari disposti a qualsiasi titolo dagli organi direttivi, a sostegno di specifiche iniziative progettuali;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- finanziamenti provenienti da bandi nazionali od internazionali per i quali l'Associazione posseda i requisiti di partecipazione;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione delle entrate e su eventuali investimenti realizzabili con parte delle stesse, nonché sulla destinazione delle rendite.

Articolo 20 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo, previa visione e approvazione da parte del Revisore legale dei Conti, approva il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, prorogabile fino a 180 giorni in caso di motivati impedimenti. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi non possono essere distribuiti e devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Articolo 21 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 8, per i seguenti motivi:

- conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci

indispensabile per il conseguimento dei propri fini;

- ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi a cura dell'organo di liquidazione nominato dall'Assemblea.

Articolo 22 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente statuto è competente il Foro di Milano.

Articolo 23 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

Articolo 24 – CLAUSOLA TRANSITORIA

In deroga all'articolo 9 del previgente statuto e dell'articolo 9 del presente statuto, il Consiglio Direttivo dell'Associazione "Italia Startup" ora Associazione "InnovUp", in carica al momento della fusione per incorporazione dell'Associazione Apsti, sarà integrato con i componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione incorporata e pertanto risulterà composto da massimo n. 25 componenti.

Il Consiglio Direttivo così integrato resterà in carica fino alla originaria scadenza del mandato ossia fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Successivamente il Consiglio Direttivo sarà nominato secondo le norme del presente statuto.

F.to: Alvise Carlo Francesco Biffi
Fabrizio Conicella
Monica De Paoli